

Data

06-10-2020

Pagina 44

Foglio -

Sia che il dipendente sia positivo che in isolamento in attesa di fare il tampone

## Quarantene fuori dal comporto E non si applica la trattenuta Brunetta per la malattia

DI ANTIMO DI GERONIMO

docenti e i non docenti, che sono stati dichiarati temporaneamente inidonei e collocati in assenza per malattia non saranno assoggettati alla trattenuta Brunetta. E il periodo tra-scorso in malattia non dovrebbe essere computato nel periodo massimo di assenza oltre il quale scatta il licenziamento (cosiddetto periodo di comporto). È quanto si evince dalla disciplina legale e contrattuale che regola attualmente la materia dei docenti a rischio Covid-19. Materia peraltro molto complessa, che necessiterebbe di un intervento interpretativo da parte del ministero dell'istruzione. Che finora è rimasto inerte. Quanto alla normativa di riferimento, la disciplina legale è contenuta nell'articolo 87, comma 1, del decreto-legge 18/2020, convertito dalla legge 27/2020. Il dispositivo prevede

Il dispositivo prevede che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti pubblici dovuta al Covid-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Il ministero dell'istruzione, con la circolare 1585 dell'11 settembre scorso, ha chiarito che il lavoratore per il quale sia stata accertata l'inidoneità temporanea e che non abbia chiesto di essere utilizzato in altri compiti «dovrà fruire per tutto il periodo di vigenza della inidoneità temporanea, dell'istituto giuridico dell'assenza per malattia».

dell'assenza per malattia».

Le assenze per malattia, peraltro, sono state oggetto anche di un intervento legislativo che ha previsto una decurtazione retributiva. Tale decurtazione, meglio nota come «trattenuta Brunetta», dal nome dell'estensore della norma, consiste nella perdita del diritto al compenso accessorio per i primi 10 giorni di assenza per malattia. Si tratta dell'articolo 71, del decreto legislativo 112/2008. Che però prevede un'eccezione: la trattenuta non si applica quando l'assenza per malattia è dovuta a ricovero ospedaliero. Pertanto, considerato che le assenze collegate all'attuale emergenza

sanitaria sono equiparate per legge al ricovero ospedaliero, la trattenuta Brunetta non si applica a questa particolare tipologia di assenze. Le assenze per malattia da Covid non dovrebbero rientrare nemmeno nel periodo di comporto.

Per quanto riguarda la disciplina legale, tanto si evince dal comma 3, penul-timo periodo, dell'articolo 87 del decreto-legge 18/2020, che così dispone: «Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge». Lo stesso decreto-legge peraltro prevede espressamente, per lavoratori del settore privato, che tale periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto (si veda l'articolo 26, comma 2). Ma le norme sul lavoro del settore privato si applicano anche ai dipendenti pubblici per effetto di una precisa disposizione contenuta nell'articolo 2 del decreto legislativo 165/2001. Dunque, l'esenzione dal comporto dovrebbe valere anche per la scuola.

In ogni caso, l'esenzione dal periodo di comporto, stante l'equiparazione delle

assenze a ricovero ospedaliero, si applica sempre quando l'interessato risulti affetto da grave patologia. E a tali assenze non si applica né la trattenuta Brunetta né le decurtazioni ordinariamente previste per le assenze per malattia. Ciò per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 17, comma 9, del contratto che così dispone: «In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta

l'intera retribuzione». Quanto ai requisiti necessari, è utile citare una nota dell'ufficio VII dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia, ambito territoriale per la provincia di Bari, emanata il 10 ottobre 2013, a firma di Mario Trifiletti (3059). In tale occasione l'ufficio ha chiarito che per ottenere il

riconoscimento della grave patologia l'interessato deve fornire la prova della sussistenza di tale presupposto presentando la relativa certificazione medica, rilasciata dalla competente Asl di appartenenza (può trattarsi anche del medico curante o di uno specialista che opera presso gli ambulatori Asl) che attesti la grave patologia.

La certificazione pro-

dotta deve contenere l'esplicito riferimento a terapie che, per modalità, tempi ed effetti pongano il dipendente in condizione di non poter la-vorare. Va segnalato, infine, che le assenze per inidoneità temporanea potrebbero rientrare anche nella sfera di applicazione dell'articolo 42 del decreto del presidente della repubblica 1518/67. Che dispone l'allontanamento da scuola dei soggetti potenzial-mente infetti e tale allontanamento non comporta l'applicazione di decurtazioni retributive. Si tratta, però, di una norma risalente nel tempo che dovrebbe essere stata implicitamente abrogata dall'avvento del testo unico del 1994.

— © Riproduzione riservata—